



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

R.G.L. n. 1725/2022
G.L. Dott. Marchesini
udienza 5.10.2022

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sez. Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

EX ART. 700 C.P.C.

Per il Ministero dell'Istruzione e per quanto occorrer possa per i suoi organi periferici l'U.S.R. Emilia Romagna- Uff. V Ambito Territoriale di Bologna, in persona del Ministro e dei Dirigenti pro tempore rappresentati e difesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni, dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso l' Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, pec:uspbbo.contenzioso@postacert.istruzione.it, fax n. 051/3785332.

RESISTENTI

CONTRO

Antonia Cannizzaro , nata a Cinquefrondi (RC) il 10.07.1982, rappresentata e difesa all'Avv. Alessandra Di Fazio del Foro di Reggio Calabria - che dichiara di voler ricevere comunicazioni di segreteria all'indirizzo pec: avv.difazioalessandra@pec.giuffre.it o al numero di fax n. 096525001 – presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via del Gelsomino n. 19

RICORRENTE





*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

Con il ricorso cui si resiste si chiede a codesto Ill.mo Tribunale, previa disapplicazione e/o annullamento e/o inefficacia di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, di :

a) accertare e dichiarare cautelatamente il diritto della dott.ssa Cannizzaro Antonia ad essere inserita nelle Graduatorie per le supplenze – GPS II fascia, classe di concorso A046 ex O.M. n. 112/2022, per il profilo di docente, per la Provincia di Bologna, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data della domanda di partecipazione, per complessivi punti n. 67, pari ai 61 già riconsocuti, più ulteriori 6 accertandi in virtù della corretta valutazione del servizio prestato nella classe A046, nell'anno scolastico 2021-2022, come servizio specifico; b) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, CF 80185250588, corrente in Viale Trastevere 76/A, Roma, in persona del Ministro in carica, e/o l'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza, in persona del Dirigente p.t., ad inserire il docente Cannizzaro Antonia nella legittima posizione spettante risultante dai titoli complessivamente posseduti, nelle suddette Graduatoria per le supplenze della provincia di Bologna con il punteggio totale di 67, in virtù dei titoli di studio e di servizio posseduti, c) ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Bologna vigenti per il biennio 2022-2024 per la classe di concorso A046 d) ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento della ricorrente nella detta graduatoria; e) il tutto con vittoria di spese e competenze del presente procedimento distratte ex art. 93 cpc.

Fatto

1. La ricorrente in data 23.05.2022 presentava domanda di partecipazione alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui al O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 per l'inserimento nelle GPS per la classe di concorso A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE (doc.1) ;
2. In base a quanto dalla stessa ricorrente dichiarato in tale domanda ella veniva iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) pubblicate dall'USR





*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

Emilia Romagna – Uff. V Ambito Territoriale di Bologna il 2/08/2022 alla posizione n. 112 con punti 61 (45 tit. accesso e culturali +16 servizio) per la classe di concorso A046 .

Diritto

1. Improcedibilità del ricorso.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare come la domanda proposta dal ricorrente impinga inevitabilmente sulla posizione giuridica degli attuali iscritti nella graduatoria provinciale per le supplenze II fascia per classe di concorso A046 dell'Ambito Territoriale di Bologna attualmente in vigore . Alcuni di essi, infatti, nella denegata ipotesi in cui questo Giudice dovesse ritenere accoglibile la domanda proposta, troverebbero una nuova collocazione in graduatoria meno favorevole rispetto all'attuale e dunque subirebbero un significativo pregiudizio nell'ambito delle convocazioni per la stipula di contratti a termine per il triennio 2022/2024.

La controversia in esame rappresenta, infatti, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Invero, non vi può essere dubbio al riguardo, in quanto la richiesta del ricorrente di veder accertato e dichiarato il diritto al riconoscimento del punteggio per il periodo di servizio prestato, ma non spettante a parere dell'Amministrazione resistente, finirebbe per collocarlo in una posizione più vantaggiosa rispetto ad altri candidati ad oggi iscritti nelle graduatorie alle quali egli aspira.

Invero, l'art. 102 c.p.c dispone che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire o essere convenute nello stesso processo”. Non si può dubitare che nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., come affermato anche dalla giurisprudenza che così ha pronunciato: “L'integrazione necessaria del contraddittorio è imposta allorché la formulazione della domanda attorea coinvolga necessariamente la posizione di coloro che hanno ottenuto il posto o che lo otterrebbero in luogo dei ricorrenti, cosicché all'accoglimento della domanda consegua la sostituzione di un dipendente all'altro (Cass. sez. lav. 24.7.1991 n. 8290, in Giust. Civ. 1992, I, 1320; ed ancora, Cass. n. 3183/90; Cass. n. 6184/90; Cass. n. 466/92; Cass. n. 11943/92; Cass. n. 5315/96; Cass. 12128/98)”.





*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

La procedura azionata dalla parte non risulta notificata, sulla scorta della copia esibita per convenire in giudizio questa Amministrazione, ai controinteressati e, dunque, non può determinare un percorso di travolgimento di interessi così importanti, pena la violazione dell'art 102 c.p.c. e dell'art. 24 Cost..

2. *Sul periculum in mora* .

In via preliminare si rappresenta che la procedura d'urgenza azionata dalla ricorrente ai sensi dall'art. 700 c.p.c. presuppone che il diritto vantato sia minacciato da un "pregiudizio grave, imminente e irreparabile", autonomo nella sua essenza e tale che non solo non sia suscettibile di reintegrazione in forma specifica, ma neppure risarcibile per equipollente, con conseguente irreversibilità della lesione del diritto ed impossibilità definitiva, in caso di mancato accoglimento della tutela in via d'urgenza, di soddisfazione dell'interesse che sta alla base della pretesa azionata. La ricorrente non si trova nelle condizioni di lamentare alcuna minaccia di un simile pregiudizio, posto, fra l'altro , che per il corrente anno scolastico sono state attribuite supplenze in base alla graduatoria provinciale in questione fino alla posizione 77 con punti 76,5 . Pertanto la docente anche ove avesse avuto 6 punti in più (arrivando a 67 punti) non avrebbe comunque ottenuto alcuna supplenza annuale (all. 3). Dunque, pare evidente l'assenza di qualunque ragione d'urgenza che possa giustificare una anticipazione di valutazioni relative alla spettanza del diritto, che fin d'ora si ritiene comunque insussistente. Orbene, fermo restando quanto rilevato fin qui, non può non evidenziarsi che codesto Tribunale al riguardo ha già affermato "[...]secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della prova del periculum va dimostrato, concretamente, e, caso per caso, la ricorrenza di particolari condizioni e circostanze tali da non consentire tutela diversa da quella cautelare per il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile. Tale pericolo non può discendere automaticamente da un qualunque atto datoriale assunto illegittimo né dalla circostanza che il relativo giudizio ordinario è verosimile che verrà definito in tempi lunghi. Appare, di converso, più conforme al dettato normativo una valutazione del periculum che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, insuscettibili di valutazione in forma economica, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati. Previa





*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

valutazione dei concreti elementi indicati dall'istante, la giurisprudenza ha infatti ammesso la tutela in via d'urgenza anche per un diritto di credito, a condizione che ad esso siano indissolubilmente ed immediatamente correlate situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali, come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa, che potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito. Per consentire una tale verifica è però indispensabile che in ricorso si indichino dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro. Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire un'adequata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto poi l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare 4 l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.” (Tribunale di Bologna, Decreto di rigetto n. cronol. 209/2020 del 14/01/2020). Altra Giurisprudenza ha così affermato -Tribunale Ordinario di Arezzo Decreto di rigetto n. cronol. 3658/2015 del 23/07/2015-: In concreto, il procedimento cautelare, perché ne sia rispettata la ratio, deve possedere un'intrinseca motivazione d'urgenza, che non può farsi coincidere con la pretesa in senso giuridico (o meglio il mancato soddisfacimento della pretesa), ma deve essere puntualmente individuata e provata (seppur con carattere attenuato). Ragionando in modo contrario, si rischierebbe di stravolgere lo strumento cautelare, con la conseguenza di svuotarlo di significato.

1 . Carenza di fondamento della domanda .

L'O.M. 112/2022 , recante norme sulle *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo* , **non contestata in alcun modo dalla ricorrente**, prevede:

- **all'art. 3 , comma 3 :** *Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti*





*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e) (....);

- **all'Articolo 7 (Istanza di partecipazione):** 1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti.
- 2. **Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica**, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
- 3. I termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze.
- 4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
 - a) b) c) d) e) (omissis)
 - f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;**
 - g) h) (omissis)
- 5. 6. 7. 8. 9. (omissis)
- 10. **Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate** sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
- 11. È ammessa, esclusivamente, **la dichiarazione di requisiti e titoli** di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 2.
- 12. **Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione**, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:
 - a) titoli di studio conseguiti all'estero;
 - b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;





*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi.;

- **all'art. 8 (Valutazione dei titoli)**

1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati (lett. a,b,c,e,f,g,h,i,j omissis);

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4

*2. Ogni titolo può essere **dichiarato** una sola volta per ciascuna GPS.*

3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.(...).

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

Da tutte le disposizioni sopra riportate risulta evidente che tutta la procedura di costituzione e aggiornamento delle graduatorie per le supplenze si basa sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'inserimento nelle stesse ed è interamente informatizzata nel rispetto delle disposizioni sull'amministrazione digitale attualmente vigenti.

Orbene , come risulta dalla domanda prodotta anche dalla ricorrente **il titolo di servizio di cui lamenta l'erronea valutazione è stato dalla stessa ricorrente dichiarato nella domanda predetta,** come servizio prestato nella classe di concorso A045 circostanza che ne ha comportato la valutazione come titolo aspecifico per la classe di concorso A046 .

Il punteggio alla stessa attribuito dal sistema informatico è stato determinato esclusivamente in base a quanto dichiarato dalla ricorrente , così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 3 dell'O.M. 112/2022. Nè dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (31 maggio 2022) era possibile modificare la domanda . Come chiarito , infatti , dalla Giurisprudenza *l'ammissibilità di dichiarazioni postume, ossia oltre il termine di presentazione delle domande, si risolverebbe in una violazione*





*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

della par condicio dei candidati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7975/2019).

Ne segue che l'Amministrazione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile dell'erronea valutazione dei servizi dichiarati dalla ricorrente. Riguardo alla doglianza relativa alla mancata predisposizione di tutoraggio nella compilazione della domanda si evidenzia che il Ministero al fine di supportare i candidati predisponendo il link: Informazioni utili | Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze (istruzione.it) (all. 7). In particolare con tali istruzioni veniva specificato che *Dopo aver concluso l'inoltro, è possibile visualizzare il PDF riepilogativo che viene anche trasmesso all'indirizzo email indicato tra i recapiti (cfr. pag. 36 parte III) .* Pertanto la controparte usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto avvedersi dell'errore in cui era incorsa visualizzando la domanda inoltrata e avrebbe potuto ovviare all'errore in cui era incorsa presentando una nuova domanda entro il 31 maggio 2022. Ma tale diligenza non è stata usata dalla ricorrente che solo il 29 luglio 2022, dopo la scadenza del termine sopraindicata e solo tre giorni prima della pubblicazione delle graduatorie segnalava all'Amministrazione l'errore in cui era incorsa. Ne segue che l'Amministrazione non può essere ritenuta responsabile di detto errore, infatti, come chiarito in caso in parte analogo da codesto Tribunale : *La ricorrente non può pretendere da altri la risoluzione di un errore da Lei effettuato e di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi rileggendo il pdf scaricabile dell'istanza inoltrata, con conseguente nuova compilazione a correzione. Non si verte in una situazione in cui debba trovare applicazione il c.d. soccorso istruttorio anche perché era impossibile per l'Amministrazione rendersi immediatamente conto dell'errore ed eventualmente rettificarlo o chiederne la rettifica e, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione....* Tribunale di Bologna- sez. lavoro sent. 22/2022 (all. 8).

Alla luce di quanto esposto, è del tutto evidente che le doglianze di controparte sono destituite di ogni fondamento .

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti





*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna*

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito:

•Rigettare il ricorso in quanto improcedibile e inammissibile , con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti .

Si producono i seguenti atti:

1. domanda della ricorrente di inserimento nelle GPS
- 2.atto Uff. V prot. n. 10011 del 2/8/2022 e stralcio graduatoria A046
- 3.atto Uff. V 12883 del 15/9/2022;
4. O.M. 112/2022;
5. nota M.I. Prot n. 18095 dell'11.5.2022 ;
6. sentenza T.A.R. Lazio Sentenza 10/12/2020 n° 13260;
- 7.istruzioni M.I. Per presentazione domanda ON-line;
8. Tribunale di Bologna- sez. lavoro sent. 22/2022

Bologna, 3 Ottobre 2022.

Il Funzionario del M.I.
Dott. ssa Bazzoni Daniela





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

